

Alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.

Luogo e data _____

Oggetto: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, commi 475 e ss. della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni e del D.M. 21 giugno 2010, n. 132, così come integrato dal D.M. 22 febbraio 2013, n.37 e successive modifiche del DL n. 9 del 2 marzo 2020, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27, del DL dell'8 aprile 2020 n. 23 convertito con modifiche nella legge del 05 giugno 2020 n. 40, del DM 25 marzo 2020, del DL del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche nella Legge del 18 dicembre 2020, n.176, del DL del 25.05.2021 n. 73 convertito con Legge del 23 luglio 2021, n. 106, della Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021, della Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022

Mutuo n. _____

Il/La sottoscritto/a _____^[1]
Cognome Nome

e il/la sottoscritto/a _____
Cognome Nome

in seguito anche definito/i "Parte Mutuataria"

Con riferimento al modulo sospensione rate mutuo prima casa del MEF contenente la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sottoscritta in data odierna con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di solidarietà in oggetto, con conseguente sospensione del pagamento dell'intera rata del mutuo per un periodo pari a _____ mesi^[2],

PRENDE ATTO CHE

- 1) Qualora sia già in corso una sospensione del pagamento delle rate del mutuo (sia concessa autonomamente dalla banca sia ex lege) sarà necessario interromperla per poter accedere alla sospensione prevista dal Fondo. La richiesta di interruzione dovrà essere presentata presso l'ufficio postale. In caso di sospensioni ex lege (per calamità o per Fondo di Solidarietà), se al momento della richiesta di attivazione della sospensione non sono decorsi 3 mesi di regolare ammortamento, la durata del nuovo periodo di sospensione sarà decurtata del periodo di sospensione già usufruito. Qualora abbia in essere una sospensione concessa autonomamente dalla Banca, a seguito dell'interruzione, l'ammortamento è considerato regolare e non è necessario che decorrano 3 mesi di regolare ammortamento previsti per le sospensioni ex lege.
- 2) In caso di accoglimento della richiesta di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo rimarrà sospeso sia per la quota capitale che interessi per il periodo richiesto. Il rimborso del mutuo riprenderà col pagamento delle rate, composte di capitali e interessi, dopo il periodo di sospensione, con la periodicità stabilita in contratto e conseguente traslazione del piano di ammortamento senza che la Banca sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta al riguardo.
- 3) In conseguenza di quanto sopra riportato, la durata dell'ammortamento sarà prorogata di un periodo pari a quello richiesto. Qualora siano presenti delle rate scadute e non pagate, da non oltre 90 giorni consecutivi, alla data della presentazione della presente richiesta tali rate saranno incluse nel periodo di sospensione richiesto. Su tali

^[1] Indicare tutti gli intestatari del mutuo (sia i mutuatari in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione, sia i mutuatari cointestatari che non sono in possesso dei suddetti requisiti).

^[2] Indicare il periodo di sospensione scelto dalla Parte Mutuataria che per gli eventi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni è diversificato in base alla durata della riduzione o sospensione prevista (la sospensione non potrà mai essere superiore a 18 mesi)

^[3] La richiesta può essere presentata solo nel caso in cui le rate siano scadute e impagate da non oltre 90 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta.

rate impagate e sospese non si applicano gli interessi di mora ^[3].

- 4) La banca acquisita la documentazione di richiesta prevista procede a un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa e provvede a inviarla a Consap, entro 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione prevista. La tempistica media stimata per l'evasione della richiesta e l'attivazione della sospensione è di 16 giorni (in tale tempistica sono compresi i tempi medi dell'istruttoria di Consap pari a 10 giorni).

Consap entro 15 giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta completa della documentazione comunicherà alla Banca l'esito dell'istruttoria fornendo l'eventuale diniego alla sospensione.

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riscontro di Consap, la Banca comunica al Cliente l'esito mediante apposita comunicazione tramite mail all'indirizzo da cui è pervenuta la richiesta di sospensione.

A seguito dell'accettazione della sospensione da parte di Consap e della comunicazione al cliente dell'esito, la Banca renderà operativa la sospensione entro 30 giorni lavorativi oppure in caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge n. 130/1999 entro il 45° giorno lavorativo dalla comunicazione di accettazione e sarà applicata sulle rate scadute e non pagate alla data di attivazione della sospensione. In caso di posizioni in corrente con i pagamenti la sospensione sarà resa operativa a decorrere dalla rate future in base alla data di pervenimento dell'esito di Consap:

- a partire dalla rata in corso, se l'accettazione della presente richiesta di sospensione da parte di Consap, avvenga almeno entro il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata;
- a partire dalla rata successiva a quella in corso se l'accettazione della presente richiesta di sospensione, da parte di Consap, avvenga dopo il giorno 15 del mese antecedente la data di scadenza della rata.

- 5) **Nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalità ivi previste.**

Il Fondo di solidarietà corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo alla data di decorrenza della sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

La quota di tali interessi non rimborsata dal Fondo di solidarietà alla Banca sarà corrisposta dalla Parte Mutuataria. Ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo di rimborso del 50% a carico del Fondo sono definite da Consap e reperibili sul sito di Consap.

Tale rimborso avverrà, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata, scadente dopo il periodo di sospensione, immediatamente successiva alla ricezione da parte della Banca del rimborso dal Fondo di solidarietà, in quote di uguale importo, aggiuntive alle rate stesse e per una durata pari alla durata residua del finanziamento.

- 6) È fatta salva la facoltà per la Parte Mutuataria di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione convenuto. A tal fine la Parte Mutuataria dovrà formulare richiesta scritta alla Banca scaricando lo specifico modulo di interruzione disponibile sul sito internet di Poste Italiane da inviare compilato e sottoscritto alla casella mail assistenza.stipule@intesasanpaolo.com inserendo nell'oggetto dell'email "Sospensione Fondo di solidarietà per la prima casa – interruzione sospensione. Di norma, la Banca provvederà all'addebito delle rate a partire dalla prima scadenza utile, se la richiesta perviene entro il giorno 15 del mese lavorativo antecedente la scadenza della rata.
- 7) Restano ferme tutte le altre pattuizioni e condizioni che regolano il mutuo. Si rinuncia a richiedere l'annotamento, a margine dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, delle variazioni pattuite con il presente atto.
- 8) Le pattuizioni relative alla sospensione non costituiscono novazione delle obbligazioni originarie.
- 9) Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, e comunque anteriormente alla ricezione da parte della Banca degli oneri finanziari rimborsati dal Fondo di solidarietà, la Parte Mutuataria decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.
- Nel caso in cui il Fondo di solidarietà dovesse revocare l'agevolazione successivamente al periodo di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, la Parte Mutuataria beneficiaria dell'agevolazione dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
- 10) La sospensione del pagamento delle rate viene meno in caso di accollo del mutuo.
- 11) La richiesta di sospensione non può essere presentata qualora sia presente una assicurazione stipulata a copertura del rischio che si verificano gli eventi di cui al comma 479 dell'art. 2 della legge 244/2007, e garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

La Parte Mutuataria si impegna a comunicare l'esito della richiesta di sospensione ai garanti e/o ai terzi datori di ipoteca.

La predetta comunicazione dovrà essere resa dalla Parte Mutuataria sia nel caso in cui .la stessa abbia sottoscritto la domanda di sospensione in nome e per conto dei citati garanti/datori di ipoteca sia nel caso in cui questi ultimi abbiano sottoscritto autonomamente la domanda.

I Garanti/ Terzi Datori di Ipoteca prendono atto ed accettano che l'accettazione o il diniego della domanda gli saranno comunicati dalla Parte Mutuataria.

La Parte Mutuataria

I Garanti/terzi datori di ipoteca:

_____ in qualità di terzo datore di ipoteca

_____ in qualità di garante/fideiussore

[Campo da firmare solo qualora uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo],

Il mutuatario dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti e/o terzi datori di ipoteca, in quanto impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo per ragioni collegate all'emergenza COVID 19, e che i medesimi acconsentono alla sospensione.

Firma del Mutuatario
